



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CROCE VERDE
FINALBORGO

'La trasparenza è accessibilità totale

ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione.

Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche'.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), Art. 1, Commi 125-129, rendiamo noti i proventi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e Società in partecipazione pubblica, a titolo di contributi e/o a parziale copertura dei costi sostenuti dalla Pubblica Assistenza per la sua attività.